

SEGNALAZIONE IN MERITO ALLA RILEVAZIONE DEI DATI DI VENDITA DEI MEDICINALI A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Con una segnalazione pubblicata nell'aprile 2001, l'Autorità ha posto in evidenza i potenziali effetti distorsivi della concorrenza derivanti da alcune disposizioni relative al sistema di raccolta dei dati concernenti la vendita dei farmaci a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) da parte delle farmacie pubbliche e private. In particolare, la normativa vigente prevede la raccolta da parte di Federfarma, associazione di categoria delle farmacie, dei dati di vendita contenuti sul fustello dei medicinali dispensati con onere a carico del SSN, nonché dei *“dati presenti sulla ricetta leggibili otticamente relativi al codice del medico, al codice dell'assistito ed alla data di emissione della prescrizione”*. Le norme in materia dispongono la trasmissione di tali informazioni al Ministero della Sanità, senza tuttavia escludere la cessione delle stesse a *“enti e società operanti nel settore delle analisi e ricerche di mercato”*.

Nella segnalazione, l'Autorità ha richiamato l'attenzione sulla possibile alterazione dei meccanismi concorrenziali qualora alcune delle informazioni raccolte venissero portate a conoscenza delle imprese farmaceutiche. La diffusione dei dati in questione potrebbe, infatti, elevare in modo eccessivo la trasparenza del mercato, rendendo più facili condotte non competitive, in particolare alterando le politiche informativo-promozionali delle imprese farmaceutiche, tenuto conto del fatto che per i farmaci rimborsati dal SSN il prezzo è stabilito in via amministrativa e che molti mercati presentano una struttura fortemente concentrata. L'Autorità ha pertanto auspicato che venissero introdotti vincoli in merito alle informazioni che possono essere cedute a soggetti privati, nonché la necessità di una loro preventiva aggregazione in modo da non consentire l'individuazione della posizione delle imprese concorrenti in ambiti territoriali circoscritti.

ALTRE ATTIVITÀ MANIFATTURIERE

Nel corso del 2001 l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio per inottemperanza alle misure prescritte quali condizioni per l'autorizzazione di un'operazione di concentrazione (HENKEL-LOCTITE). L'Autorità ha, inoltre, sanzionato tre inottemperanze all'obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione (BENETTON GROUP-VARI, BENETTON GROUP-JEAN'S WEST, KAWASAKI MOTORS EUROPE-KAWASAKI MOTORS ITALY).

HENKEL-LOCTITE

Nel dicembre 2001 l'Autorità ha concluso un'istruttoria nei confronti della società Henkel Spa per inottemperanza alle misure prescritte quali condizioni per l'autorizzazione di un'operazione di concentrazione ai sensi dell'articolo 19, comma 1 della legge n. 287/90. In particolare, nel maggio 1997 l'Autorità aveva autorizzato l'acquisizione, da parte della società Henkel Spa, della società Loctite Italia Spa e delle sue controllate, subordinatamente al rispetto di alcune misure, tra le quali l'impegno di Henkel a utilizzare il mar-

chio Bostik unicamente per la commercializzazione di adesivi destinati al comparto della rivendita professionale e a concedere in licenza tale marchio per i prodotti indirizzati a consumatori non professionali (confezioni di peso inferiore a 850 grammi)³¹.

Dagli accertamenti svolti è emerso che Henkel aveva commercializzato, tra il 1998 e il 2001, due linee di prodotti adesivi con il marchio Henkel avendo un formato inferiore a 850 grammi, generalmente indirizzato a una clientela non professionale, e aventi caratteristiche di confezionamento e di commercializzazione del tutto simili a quelle di prodotti della gamma Bostik. L'Autorità ha considerato che la commercializzazione di prodotti con le caratteristiche riscontrate era idonea a generare confusione con i prodotti Bostik nei consumatori non professionali. Pertanto, l'Autorità ha ritenuto che tale comportamento configurasse il mancato rispetto della misura prescritta quale condizione per l'autorizzazione alla realizzazione della concentrazione e ha proceduto all'irrogazione di una sanzione pecuniaria pari a circa 3,8 milioni di euro, corrispondenti al 3% del fatturato realizzato dalle società Henkel Spa, Henkel Loctite Adesivi Srl e Loctite Italia Spa nelle attività oggetto di concentrazione.

BENETTON GROUP-VARI

Nel maggio 2001 l'Autorità ha concluso un'istruttoria condotta nei confronti della società Benetton Group Spa per mancata ottemperanza all'obbligo di comunicazione preventiva di trenta operazioni di concentrazione. Le operazioni, effettuate nel corso del 1999 e del 2000 e comunicate tardivamente, riguardavano l'acquisizione da parte di Benetton di aziende e di rami di aziende dotati di autorizzazione per l'esercizio di vendita al dettaglio. Ciascuna delle operazioni in esame, in quanto comportanti l'acquisizione di parte di un'impresa, risultavano soggette all'obbligo di comunicazione preventiva essendo il fatturato realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate, nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla realizzazione di tali operazioni di concentrazione, superiore alle soglie di cui all'articolo 16 della legge n. 287/90 previste per gli anni 1999 e 2000.

31 L'Autorità aveva ritenuto che l'operazione, come originariamente comunicata, avrebbe comportato il rafforzamento della posizione dominante di Henkel nei mercati degli adesivi reattivi per uso industriale e nei mercati degli adesivi per uso domestico e professionale. L'operazione era stata pertanto autorizzata subordinatamente al rispetto, tra le altre, delle seguenti condizioni: *i*) il mantenimento, nel settore degli adesivi cianoacrilici e anaerobici sia per l'industria che per la rivendita, esclusivamente del marchio dell'acquisita Loctite e la cessione della licenza d'uso di diversi marchi; *ii*) negli altri mercati della rivendita, la cessazione della commercializzazione, per conto di terzi, dei prodotti adesivi con il marchio Vinavil; *iii*) l'obbligo di limitare l'utilizzazione del marchio Bostik ai prodotti adesivi destinati alla rivendita professionale, cedendo in licenza d'uso tale marchio per la commercializzazione di adesivi destinati a consumatori non professionali (cfr. decisione HENKEL-LOCTITE, in Bollettino n. 50/2001).

Nel corso del procedimento istruttorio, la Benetton ha eccepito che le aziende acquisite non erano significative dal punto di vista economico, non essendo operative al momento dell'acquisto. Poiché il formulario predisposto dall'Autorità sancisce il principio in base al quale sono da considerare come concentrazioni le acquisizioni di imprese titolari di autorizzazioni, in quanto potenzialmente idonee all'esercizio di attività economiche, non si è data rilevanza all'argomento. Inoltre, nessuna consistenza è stata riconosciuta al fatto che a volte le attività acquisite fossero state affidate a terzi tramite contratti d'affitto, ritenendosi che anche in tali situazioni permanesse la possibilità per l'acquirente di esercitare un'influenza determinante. Peraltro, in considerazione del fatto che Benetton aveva provveduto a comunicare spontaneamente, seppur tardivamente, le operazione, l'Autorità ha ritenuto opportuno comminare, ai sensi dell'articolo 19, comma 2 della legge n. 287/90, una sanzione a carico della società acquirente corrispondente allo 0,015% del fatturato e pari, complessivamente, a circa 217 mila euro.

BENETTON GROUP-JEAN'S WEST

Nel luglio 2001 l'Autorità ha portato a termine un'istruttoria condotta nei confronti della società Benetton Group Spa in relazione a una violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva di un'operazione di concentrazione. L'operazione, comunicata tardivamente all'Autorità, riguardava l'acquisizione da parte di Benetton di un ramo di azienda.

L'operazione in esame, comportando l'acquisizione di parte di un'impresa, costituiva una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*) della legge n. 287/90 ed era soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva in quanto il fatturato realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla realizzazione della concentrazione era risultato superiore alle soglie di cui all'articolo 16, comma 1 della legge n. 287/90. Peraltro, in considerazione del fatto che Benetton aveva provveduto a comunicare spontaneamente, seppur tardivamente, l'operazione, l'Autorità ha ritenuto opportuno comminare, ai sensi dell'articolo 19, comma 2 della legge n. 287/90, una sanzione a carico della società acquirente limitata allo 0,0001% del fatturato e pari a circa 7 mila euro.

KAWASAKI MOTORS EUROPE-KAWASAKI MOTORS ITALY

Nel maggio 2001 l'Autorità ha concluso un'istruttoria nei confronti della società Kawasaki Motors Europe NV per mancata ottemperanza all'obbligo di comunicazione preventiva di un'operazione di concentrazione. L'operazione, comunicata tardivamente, riguardava l'acquisizione da parte di Kawasaki Motors Europe del controllo esclusivo della società Kawasaki Motors Italy Spa.

L'operazione in esame, comportando l'acquisizione del controllo di un'impresa, risultava soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva in quanto il fatturato realizzato a livello nazionale dall'impresa acquisita era superiore alle soglie previste dall'articolo 16, comma 1 della legge n. 287/90.

Peraltro, in considerazione del fatto che Kawasaki ha provveduto a comunicare spontaneamente, seppur tardivamente, l'operazione, l'Autorità ha ritenuto opportuno comminare alla società acquirente una sanzione amministrativa limitata allo 0,0037% del fatturato e pari a circa 2 mila euro.

ENERGIA ELETTRICA

EVOLUZIONE CONCORRENZIALE E NORMATIVA NEL SETTORE DELL'ENERGIA ELETTRICA

Domanda e offerta

A più di tre anni dall'adozione della normativa nazionale di recepimento³² della direttiva 96/92/CE³³, il processo di liberalizzazione del mercato elettrico risulta ancora insoddisfacente rispetto ai risultati attesi. Relativamente alla struttura dell'offerta, e in particolare nei mercati della generazione e della vendita, l'ex monopolista Enel Spa conserva una posizione largamente dominante, come più volte riscontrato, nel corso del 2001 dall'Autorità³⁴. Dal lato della domanda, l'Italia si colloca attualmente nel gruppo di paesi con un grado di apertura potenziale del mercato tra i più bassi (40% della domanda totale). Proprio al fine di accelerare il processo di apertura del mercato della vendita di energia elettrica, la legge 5 marzo 2001, n. 57³⁵, dispone, a partire dal 2003, l'ampliamento del mercato libero fino a circa il 60% della domanda totale³⁶. A ciò si aggiunge la scarsità di fonti di offerta di energia destinate al fabbisogno del mercato libero potenziale (fenomeno che ha determinato un'apertura effettiva del mercato inferiore a quella potenziale). Per ridurre tale scarsità di offerta di energia elettrica e impedire, al contempo, eccessive tensioni sul versante dei prezzi, il Ministero dell'Industria (ora delle Attività Produttive) ha provveduto con decreto a rendere disponibile nel 2001 la capacità produttiva degli impianti CIP 6/92 (fino al 31 dicembre 2000 destinata a produrre energia elettrica acquistata in esclusiva da Enel) perché fosse venduta al Gestore della Rete Nazionale di Trasmissione, il quale a sua volta la cedesse, tramite aste annuali e mensili, direttamente ai clienti idonei e alle imprese grossiste loro fornitrici³⁷.

32 Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1999.

33 Direttiva 96/92/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente Norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, in GUCE L 27/20 del 30 gennaio 1997.

34 Cfr. le decisioni ENEL-FRANCE TELECOM-NEW WIND, in Bollettino n. 8/2001 e ENEL-CAMUZZI, in Bollettino n. 47/2001.

35 Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2001.

36 Tale effetto sarà determinato dall'abbassamento della soglia di idoneità a un livello di consumo pari a 0,1 GWh (100.000 kWh) annui, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla cessione definitiva da parte di Enel di 15.000 MW di capacità di generazione, così come disposto dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 79/99.

37 Il primo intervento è stato il decreto ministeriale 21 novembre 2000, in Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2000. Successivamente, il Ministero ha predisposto un nuovo decreto per estendere tale intervento anche al 2002 (decreto 10 dicembre 2001, in Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2001).

La presenza di un consistente potere di mercato di Enel, il minore grado di apertura del mercato elettrico nazionale rispetto a quello di altri paesi europei, nonché i persistenti limiti all'aumento dei flussi di importazione derivanti dal vincolo tecnico all'interconnessione con l'estero, hanno contribuito, nello scorso anno, a impedire lo sviluppo di un processo di sensibile riduzione dei prezzi dell'energia per il mercato libero. Al fine di stimolare l'offerta di energia elettrica, il Governo, nel febbraio 2002, ha adottato un provvedimento di urgenza³⁸ che introduce una semplificazione delle procedure amministrative di autorizzazione alla costruzione di nuovi impianti di generazione di energia elettrica.

Stato di recepimento della normativa di liberalizzazione

La normativa di recepimento della direttiva comunitaria prevedeva la seguente scansione del processo di liberalizzazione del mercato: *i*) la separazione societaria di Enel in varie società, ciascuna attiva in una delle fasi delle filiera elettrica; *ii*) l'apertura alla concorrenza delle attività di generazione e vendita di energia elettrica ai clienti idonei; *iii*) l'affidamento della gestione della rete di trasmissione nazionale a un soggetto indipendente di proprietà del Ministero del Tesoro, il Gestore della Rete Nazionale Spa, e il mantenimento della nuda proprietà della rete in capo a Enel; *iv*) l'introduzione di un tetto del 50% sull'energia elettrica complessivamente prodotta e importata in Italia da ciascun operatore, e la conseguente cessione, da parte di Enel, di 15.000 MW di capacità di potenza; *v*) la creazione di una società denominata Acquirente Unico Spa, partecipata dal Gestore della Rete Nazionale, a garanzia della fornitura di energia ai clienti vincolati; *vi*) la creazione di un mercato *spot* dell'energia elettrica, gestito dalla società Gestore del Mercato Spa, anch'essa partecipata dal Gestore della Rete Nazionale, basato su un sistema di offerte ordinate e selezionate secondo il criterio del dispacciamento di merito economico (borsa elettrica).

Le prime tre fasi sono state ormai completate e la quarta fase è in via di completamento attraverso la cessione, entro il 2002, delle tre società di generazione Elettrogen (ora Endesa Italia) Spa, Eurogen Spa e Interpower Spa. Restano invece ancora da realizzare l'assunzione da parte dell'Acquirente Unico delle funzioni previste a tutela dei clienti vincolati (tuttora svolte da Enel Distribuzione Spa), e la completa definizione delle regole di funzionamento della borsa elettrica.

Queste due ultime circostanze hanno evidenti conseguenze negative sulle condizioni concorrenziali presenti nel mercato elettrico, al momento ancora organizzato sulla base di contratti bilaterali fisici fra ciascun produttore-fornitore e cliente. In particolare, il mantenimento in capo a Enel Distribuzione dei compiti pubblicistici legati alla garanzia della fornitura ai

38 Decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, *Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale*, in Gazzetta Ufficiale n. 34 del 9 febbraio 2002.

clienti vincolati, contestualmente al mancato avvio della borsa elettrica, determina la necessità, al fine di programmare la produzione necessaria al soddisfacimento del fabbisogno del mercato vincolato, di mantenere un coordinamento tra le società di generazione del gruppo Enel (Enel Produzione Spa ed Enel Green Power Spa) e le tre nuove società di generazione nelle quali sono stati conferiti i 15.000 MW di capacità dismessi da Enel, anche successivamente alla definitiva cessione di tali imprese.

In questo contesto l'effettiva istituzione, in tempi brevi, della borsa elettrica e dell'Acquirente Unico, in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale di recepimento della direttiva comunitaria, rappresenta pertanto un elemento fondamentale del processo di liberalizzazione del mercato elettrico nazionale. Permangono, inoltre, gli ostacoli alla concorrenza derivanti dalla separazione fra gestione e proprietà della rete di trasmissione, che nella quasi totalità è rimasta in capo a Enel, e la conseguente necessità di ricondurre la proprietà della rete in capo al soggetto incaricato della sua gestione.

Le strategie dell'operatore dominante

Nel corso del 2001, e nei primi mesi del 2002, in ottemperanza al disposto dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 79/99, Enel Distribuzione ha ceduto alcuni rami d'azienda relativi a reti di distribuzione in ambiti comunali in cui erano presenti due distributori (il maggiore dei quali è il ramo d'azienda ceduto alla società Acea Spa relativo alla distribuzione di energia a clienti vincolati insediati nel comune di Roma).

In relazione alla generazione di energia elettrica a mezzo di fonti rinnovabili, Enel ha inoltre realizzato, tramite la controllata Elettroambiente Spa, alcune operazioni di acquisizione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (biomasse, fotovoltaico). Ciò al fine di adempiere a quanto previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99, il quale fa obbligo agli importatori e produttori di energia elettrica di immettere nel sistema elettrico italiano un quantitativo minimo di energia prodotta da impianti da fonti rinnovabili.

Nel medesimo periodo di tempo è infine continuata la strategia di diversificazione settoriale di Enel, diretta alla creazione di un gruppo integrato in tutti i principali settori di pubblica utilità. Successivamente all'acquisizione della società di telecomunicazioni Infostrada Spa, la principale operazione ha riguardato l'acquisizione del controllo esclusivo della società Camuzzi Gazometri Spa, in virtù della quale Enel, tramite la controllata Enel Distribuzione Gas Spa, è divenuta il secondo maggior operatore a livello nazionale, dopo Italgas Spa, nel settore della distribuzione secondaria di gas naturale. Nel settore della gestione delle risorse idriche, attraverso la controllata Enel Hydro Spa, si segnalano in particolare la costituzione di una *joint venture* con la società Acquedotto Pugliese Spa, destinata alla gestione integrata delle grandi infrastrutture di adduzione idrica della Regione Calabria, e inoltre, questa volta in *partnership* con la società Acea, l'affidamento del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale “Campania 3 Sarnese Vesuviano”.

Nel periodo di riferimento l'Autorità ha effettuato un intervento di segnalazione in merito ad alcune proposte volte a inserire un tetto massimo alla detenzione di potenza installata in Italia per la produzione di energia elettrica (PARERE SULLE MISURE PER FAVORIRE LA CONTENDIBILITÀ DELL'OFFERTA NEL MERCATO DELL'ENERGIA ELETTRICA) e avviato un procedimento istruttorio per presunti comportamenti abusivi nella stipulazione di contratti per la vendita di energia elettrica a clienti idonei (ENEL TRADE-CLIENTI IDONEI). L'Autorità ha inoltre deliberato il non luogo a provvedere in relazione a un'operazione di concentrazione di dimensione comunitaria (ITALENERGIA-MONTEDISON).

ENEL TRADE-CLIENTI IDONEI

Nel marzo 2002 l'Autorità ha avviato un procedimento istruttorio nei confronti di Enel Spa e della sua controllata Enel Trade Spa, operante nel mercato della vendita di energia elettrica ai clienti idonei, al fine di accertare la possibile sussistenza di comportamenti abusivi posti in essere da tali società in violazione dell'articolo 82 del Trattato CE.

L'istruttoria riguarda in particolare alcune clausole contenute nel *Contratto per la fornitura di energia elettrica* predisposto da Enel Trade per la vendita di energia elettrica ai clienti idonei nel 2002, intese a disciplinare le condizioni e i corrispettivi applicabili ai clienti idonei in relazione ai loro approvvigionamenti di energia elettrica nazionale o di importazione. Il contratto stabilisce, in primo luogo, a carico dei clienti idonei, un impegno di approvvigionamento esclusivo presso Enel Trade per l'elettricità di importazione trasportabile tramite la capacità di interconnessione con l'estero a essi eventualmente assegnata. In caso di acquisto di energia da altri operatori concorrenti (nazionali o esteri), è inoltre prevista l'applicazione di specifiche maggiorazioni di prezzo sulle forniture effettuate da Enel Trade ai singoli clienti idonei per la parte residua del loro fabbisogno complessivo. Il contratto include infine una clausola di prelazione a favore di Enel Trade in relazione alle offerte di fornitura per siti produttivi esteri di clienti idonei già serviti da Enel Trade in Italia.

In considerazione della posizione detenuta da Enel nel mercato della generazione di energia elettrica, e in particolare dei vantaggi concorrenziali che a essa derivano dall'elevata disponibilità di impianti di modulazione e di picco necessari a integrare la quota di domanda dei singoli clienti idonei comunque non soddisfatta dall'energia di base importata o prodotta da altri operatori nazionali, l'effetto combinato delle menzionate clausole contrattuali potrebbe essere quello di restringere in misura significativa la concorrenza nel mercato nazionale della vendita di elettricità ai clienti idonei. Impedendo o rendendo economicamente non vantaggioso l'acquisto di energia elettrica di base da imprese concorrenti di Enel Trade, tali clausole di esclusiva e di prelazione possono rappresentare una barriera consistente all'ingresso e alla crescita sia dei produttori esteri e nazionali, sia degli

intermediari-grossisti e pregiudicare, o ridurre fortemente, i benefici attesi dal processo di liberalizzazione del mercato elettrico nazionale. Al 31 marzo 2002 l'istruttoria è in corso.

ITALENERGIA-MONTEDISON

Nell'agosto 2001 l'Autorità ha deliberato il non luogo a provvedere in merito all'acquisizione, da parte della società Italenergia Spa, del 52% circa del capitale sociale di Montedison Spa e al contestuale lancio di un'offerta pubblica totalitaria sulla restante parte del capitale sociale della società oggetto di acquisizione.

Obiettivo dell'operazione, comunicata nel luglio 2001 all'Autorità ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 287/90, era la costituzione di un polo energetico attraverso l'integrazione delle attività facenti capo a Edison Spa e Sondel Spa, controllate da Montedison, con quelle conferite a Italenergia dal Gruppo Fiat e lo sviluppo di nuova capacità produttiva. A seguito dell'acquisizione, Italenergia avrebbe detenuto nel mercato nazionale della generazione di energia elettrica una quota pari a un sesto di quella dell'operatore dominante Enel Spa³⁹. Inoltre, con riferimento al mercato delle vendite dirette di elettricità ai clienti idonei, Italenergia avrebbe detenuto una quota di mercato pari alla metà di quella dell'operatore dominante Enel Trade.

All'atto della comunicazione del progetto di concentrazione, le partecipazioni azionarie in Italenergia risultavano così ripartite: Fiat, attraverso le controllate Business Solutions (17,6%) e Fiat Avio (21%), Electricité de France Service National (18%), Carlo Tassara (20%), Nuova Holding San Paolo Imi (7,8%), Intesa Bci (6%) e Banca di Roma (9,5%). Tuttavia, nel corso della fase preistruttoria, Italenergia ha comunicato all'Autorità che il Consiglio di Amministrazione della società *“prende atto, per ogni doveroso effetto di legge, della deliberazione Consob n. 13198 del 17 luglio 2001 relativa, fra l'altro, all'immediata applicabilità alle assemblee della società, nei confronti del socio [Electricité de France Service National], dell'art. 1, primo comma, del decreto legge 25 maggio 2001, n. 192”*. L'effetto della citata previsione normativa era l'immediata conversione di parte delle azioni ordinarie di Electricité de France in azioni privilegiate a voto limitato. Di conseguenza Electricité de France, titolare del 18% del capitale sociale di Italenergia, avrebbe esercitato il diritto di voto in assemblea ordinaria e straordinaria solo per il 2% di tale capitale.

Alla luce di tali modifiche nell'assetto di *corporate governance* di Italenergia, la Commissione Europea ha ritenuto che Fiat disponesse di un controllo esclusivo su Italenergia e ha quindi concluso che l'operazione aveva dimensione comunitaria, invitando le parti interessate a notificare ad

³⁹ In ogni caso, gran parte della capacità produttiva di Italenergia era costituita da impianti CIP 6/92 impegnati a produrre energia elettrica ceduta in esclusiva al Gestore della rete di trasporto nazionale (GRTN) a un prezzo incentivato.

essa l’operazione in oggetto. L’Autorità ha pertanto deliberato il non luogo a provvedere in merito all’operazione di concentrazione in esame e trasmesso alla Commissione Europea le informazioni e gli esiti degli accertamenti già effettuati.

PARERE SULLE MISURE PER FAVORIRE LA CONTENDIBILITÀ DELL’OFFERTA NEL MERCATO DELL’ENERGIA ELETTRICA

Nel marzo 2002 l’Autorità, in un parere formulato ai sensi dall’articolo 22 della legge n. 287/90, ha trasmesso al Parlamento, al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro per le Attività Produttive, alcune osservazioni in merito alle modificazioni apportate dal Governo, in sede di conversione, al decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante “*Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale*”.

Le proposte di emendamento, contenute in allegato al disegno di legge di iniziativa governativa n. AS/1125, prevedono in particolare l’inserimento, nel citato decreto legge, di un articolo 1-bis concernente “*Misure per favorire la contendibilità dell’offerta nel mercato dell’energia elettrica*”. Detto articolo, al comma 1, stabilisce che, a decorrere dal 31 ottobre 2002 e fino al 31 dicembre 2010, nessun soggetto possa disporre, direttamente o indirettamente, di più del 50% del totale della potenza efficiente linda installata in Italia per la produzione di energia elettrica. All’Autorità viene inoltre demandata l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 15 della legge n. 287/90 nel caso in cui la suddetta soglia, calcolata su base mensile, venga superata. Il quarto comma dell’articolo 1-bis conclude prevedendo che, una volta ceduti gli impianti necessari al rispetto della soglia indicata, non possa essere richiesto a Enel Spa di ridurre ulteriormente la propria capacità di generazione, né di metterla a disposizione di terzi⁴⁰.

Con specifico riferimento a tale ultima disposizione, l’Autorità ha ritenuto opportuno segnalare il rischio che la norma possa essere interpretata nel senso di individuare, nei confronti della posizione detenuta da Enel sul mercato della generazione elettrica, una sorta di “soglia minima legale”, con il risultato di introdurre una significativa limitazione dei poteri esercitabili dall’Autorità, in particolare in sede di controllo delle operazioni di concentrazione poste in essere dall’operatore dominante. Tali poteri, infatti, non si esauriscono nella possibilità di vietare o autorizzare i progetti di acquisizione così come notificati dalle parti, ma includono anche la possibilità di condizionare l’autorizzazione stessa al rispetto di misure, comportamentali e strutturali, indicate dall’Autorità⁴¹. In altri termini, per effetto di tale disposizione, all’Autorità potrebbe in futuro risultare preclusa la possibilità di condizionare l’autorizzazione di operazioni di concentrazione poste in essere da Enel a

40 Fatta salva la facoltà in capo al Ministero delle Attività Produttive di disporre la vendita di impianti di produzione di energia elettrica nel caso in cui non siano mantenuti in stato di perfetta efficienza dai proprietari o titolari dell’autorizzazione.

41 Cfr. articolo 6, comma 2 della legge n. 287/90.

ulteriori dismissioni di impianti di generazione, almeno laddove il rafforzamento della posizione dominante di Enel non dipenda da un incremento della capacità di generazione al di sopra della soglia legale del 50%. Alla luce di tali considerazioni l’Autorità ha auspicato l’eliminazione della disposizione contenuta nella parte conclusiva del quarto comma dell’articolo 1-bis del decreto legge n. 7/02.

Riguardo poi agli strumenti di intervento dell’Autorità al fine di assicurare il rispetto della soglia massima di capacità di generazione consentita, nel parere è stato osservato che il rinvio ai poteri di diffida e di sanzionamento, previsti dall’articolo 15 della legge n. 287/90 con riferimento alle intese restrittive della concorrenza e agli abusi di posizione dominante, risulterebbe invece insufficiente al fine di risolvere problemi di natura eminentemente strutturale che peraltro, in normali condizioni concorrenziali, possono derivare da fattori del tutto estranei al comportamento dell’impresa. Il superamento da parte di Enel della soglia di capacità di generazione potrebbe infatti dipendere anche da una riduzione della capacità delle imprese concorrenti. In questo senso, l’Autorità ha segnalato l’opportunità che, tra gli strumenti di intervento volti ad assicurare il rispetto del limite legale alla crescita della capacità di generazione dei singoli operatori, sia espressamente previsto anche il potere di imporre la dismissione di impianti.

Oltre a ribadire, in via generale, le proprie riserve critiche nei confronti di norme di legge che introducono “tetti” amministrativi, sia pure temporanei, alle quote di mercato delle imprese, l’Autorità ha infine espresso alcune perplessità circa l’entità delle dismissioni richieste al fine di limitare il potere di mercato dell’impresa dominante. L’esperienza di altri paesi europei in cui si è proceduto, come in Italia, a una liberalizzazione del mercato della generazione elettrica, sembra infatti indicare che esiti positivi dal punto di vista concorrenziale si realizzano, di norma, soltanto in presenza di assetti molto meno concentrati di quello che deriverebbe dall’applicazione della soglia prevista all’articolo 1-bis del decreto legge, laddove una sola impresa continuerebbe a detenere la metà della capacità produttiva nazionale.

GAS NATURALE

Evoluzione concorrenziale e normativa nel settore del gas naturale

La normativa nazionale di recepimento⁴² della direttiva 98/30/CE⁴³, con cui si è dato avvio al processo di liberalizzazione del mercato del gas naturale in Italia, ha avuto l’indubbio merito di individuare, per alcuni aspetti, soluzioni complessivamente avanzate rispetto alle prescrizioni minime contenute

42 Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2000.

43 Direttiva 98/30/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, relativa a *Norme comuni per il mercato interno del gas naturale*, in GUCE L 204/1 del 21 luglio 1998.

nelle disposizioni comunitarie⁴⁴. Nondimeno, a circa due anni di distanza, lo sviluppo di una piena ed efficace concorrenza nel settore risulta ancora frenato dalla permanenza di una serie di ostacoli, alcuni riconducibili a barriere di tipo amministrativo, altri riconducibili a comportamenti d'impresa.

Con riferimento al primo tipo di ostacoli, va in particolare menzionata la scelta del legislatore (articolo 19 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164) di vincolare per via amministrativa la posizione dell'operatore dominante, Eni Spa, tramite l'imposizione di tetti temporanei (fino al 31 dicembre 2010) sia sul gas immesso nella rete nazionale (dal 75% a partire dal 1° gennaio 2002, al 61% a valere dal 2010) sia su quello venduto ai clienti finali (50% a partire dal 1° gennaio 2003). Tali misure, peraltro già oggetto di riserve da parte dell'Autorità⁴⁵, possono infatti determinare effetti perversi sia sull'efficienza delle imprese, sia sull'evoluzione della struttura e delle dinamiche concorrenziali nei mercati interessati.

Inoltre, anche successivamente alla completa liberalizzazione del mercato disposta dal decreto legislativo a decorrere dal 1° gennaio 2003, il limite del 50% sul totale delle forniture ai consumatori finali potrebbe risultare uno strumento inefficiente al fine di assicurare lo sviluppo di assetti di mercato maggiormente concorrenziali. Infatti, posto che dal tetto resterebbero comunque escluse le vendite a rivenditori grossisti⁴⁶, l'imposizione di tale vincolo non inciderebbe sul potere di mercato complessivamente detenuto dall'operatore dominante. L'unico vero limite in capo a Eni sarebbe dunque rappresentato dal citato tetto temporaneo all'immissione di gas nella rete nazionale, previsto dall'articolo 19, comma 3 del decreto legislativo n. 164/00.

Tra gli ostacoli riconducibili alla normativa vanno inoltre ricordati i vincoli derivanti dal regime di autorizzazione previsto dal decreto legislativo n. 164/00⁴⁷ per l'importazione di gas naturale da paesi non appartenenti all'Unione Europea, che impone agli operatori obblighi eccessivamente stringenti in termini di capacità di stoccaggio strategico e di piani di investimento finalizzati allo sviluppo o alla sicurezza del sistema nazionale del gas⁴⁸.

44 Si tratta, in particolare, del grado di apertura del mercato (totale dal 1° gennaio 2003); delle modalità di accesso regolato alle reti di trasmissione, di distribuzione e ai siti di stoccaggio; della previsione di un obbligo di separazione societaria tra le fasi dell'approvvigionamento e della vendita, da un lato, e quelle di trasmissione, distribuzione e stoccaggio, dall'altro.

45 Si veda, in proposito, la recente segnalazione dell'Autorità in materia di RIFORMA DELLA REGOLAZIONE E PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA, in Bollettino n. 1-2/2002.

46 Si tratta essenzialmente di società municipalizzate e di altre imprese di distribuzione, attualmente operanti a livello locale nella fornitura di gas naturale a utenti vincolati, che di fatto dipendono da Eni in misura pari a circa il 99% del proprio fabbisogno complessivo.

47 Cfr. anche il successivo decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (ora Attività Produttive) del 27 marzo 2001.

48 Si vedano, al riguardo, i rilievi critici formulati dall'Autorità nella segnalazione AUTORIZZAZIONE ALL'IMPORTAZIONE DI GAS NATURALE DAI PAESI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA del 26 luglio 2001, in Bollettino n. 28/2001.

Un ulteriore aspetto critico, particolarmente rilevante dal punto di vista delle opportunità di accesso di nuovi operatori e delle prospettive di sviluppo concorrenziale del mercato, riguarda infine la struttura stessa del settore, caratterizzata dalla presenza di un operatore dominante e verticalmente integrato in tutte le principali fasi della filiera del gas naturale. La permanenza di Eni in segmenti di attività non concorrenziali (segnatamente trasporto e stoccaggio) e concorrenziali (in particolare importazione e vendita) consente infatti all'operatore dominante di influenzare in misura significativa le condizioni di concorrenza nei mercati liberalizzati e generali incentivi consistenti a un utilizzo illecito del potere di mercato associato al controllo di infrastrutture e risorse essenziali. Al tempo stesso, la presenza di tali incentivi rende più complesso e oneroso il compito degli organismi di regolazione, richiedendo un monitoraggio costante e accurato dei comportamenti dell'operatore dominante al fine di evitare che le norme settoriali (ad esempio in materia di tetti antitrust o di accesso dei terzi alla rete di trasporto) possano essere eluse tramite l'adozione di pratiche discriminatorie e anticoncorrenziali potenzialmente assai diversificate e spesso estremamente difficili da individuare.

Nel corso del 2001 l'Autorità ha sanzionato un'inottemperanza all'obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione (ITALCOGIM/IM.PA.CO.-DANEKO GESTIONE IMPIANTI) ed effettuato un intervento di segnalazione sulla disciplina relativa all'importazione di gas naturale da paesi non appartenenti all'Unione Europea (SEGNALAZIONE SUL REGIME DI AUTORIZZAZIONE ALL'IMPORTAZIONE DI GAS NATURALE DA PAESI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA). L'Autorità ha altresì avviato un'istruttoria, al 31 marzo 2002 in corso, al fine di accertare possibili violazioni dell'articolo 82 del Trattato CE nell'assegnazione di capacità di trasporto sulla rete nazionale di gasdotti ai punti di entrata di importazione (BLUGAS-SNAM).

ITALCOGIM-IM.PA.CO.-DANEKO GESTIONE IMPIANTI

Nell'ottobre 2001 l'Autorità ha concluso un'istruttoria relativa alla mancata notificazione preventiva di due acquisizioni effettuate dalla società Italcogim Spa e da essa comunicate all'Autorità solo successivamente alla loro realizzazione. La prima operazione, avvenuta nel luglio 2000, consisteva nell'acquisizione da parte di Italcogim, attraverso la controllata Waste Italia Spa, dell'intero capitale sociale di Daneco Gestione Impianti Spa, società operante nel settore dei servizi di igiene urbana. La seconda operazione, realizzata direttamente da Italcogim nel maggio 2001, consisteva nell'acquisizione del controllo esclusivo della società Im.Pa.Co. Srl, attiva nella distribuzione di gas metano in alcuni comuni della regione Abruzzo.

Nel corso dell'istruttoria, Italcogim ha sostenuto che l'omessa notifica preventiva dell'acquisizione della società Daneco originava da un fraintendimento nell'interpretazione delle disposizioni del Formulario per la comunica-

zione delle concentrazioni predisposto dall’Autorità⁴⁹, secondo cui il fatturato da prendersi in considerazione ai fini del calcolo delle soglie di cui all’articolo 16 della legge n. 287/90, è quello dell’impresa interessata “realizzato nell’ultimo esercizio sul mercato italiano”. In base a tale indicazione, Italcogim ha inteso la disposizione nel senso di dover considerare, anche dal punto di vista societario, la situazione esistente nel 1999 (anno dell’ultimo esercizio precedente all’operazione) quando, non facendo la società Waste Italia ancora parte del gruppo, le soglie di fatturato previste dalla legge n. 287/90 non risultavano superate.

L’Autorità ha tuttavia ritenuto che l’omissione non fosse scusabile, osservando che la disposizione del Formulario dovesse comunque essere interpretata alla luce dei principi comunitari e della relativa prassi applicativa, e in particolare dei chiarimenti forniti in proposito dalla Commissione che, nella sua comunicazione sul calcolo del fatturato, espressamente prevede che “è sempre necessario apportare rettifiche che tengano conto di acquisizioni o cessioni successive alla data dei conti certificati. Questa procedura è indispensabile se si vogliono individuare le risorse oggetto della concentrazione”⁵⁰. Conseguentemente, una società facente parte di un gruppo che proceda a un’acquisizione è tenuta a calcolare, ai fini della verifica della sussistenza di necessari adempimenti antitrust, una sorta di fatturato consolidato virtuale che comprenda il fatturato di tutte le imprese del gruppo, anche quando siano appena entrate a far parte di quest’ultimo.

L’Autorità ha pertanto concluso che entrambe le acquisizioni costituivano operazioni di concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b) della legge n. 287/90 e che ciascuna omessa notificazione integrava una violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva, sanzionabile ai sensi dell’articolo 19, comma 2 della legge. Peraltro, nel determinare l’ammontare delle ammende, l’Autorità ha tenuto conto dell’assenza di dolo da parte dell’impresa e della collaborazione prestata da quest’ultima nel corso dell’istruttoria, della modesta incidenza concorrenziale di entrambe le concentrazioni, della comunicazione spontanea (seppure tardiva) delle due operazioni, nonché della circostanza attenuante della scarsa dimestichezza dell’impresa con le procedure antitrust e di quella aggravante della recidiva nel caso dell’omessa comunicazione dell’acquisizione di Im.Pa.Co. Sulla base di tali elementi, l’Autorità ha quindi disposto, nei confronti di Italcogim e per ciascuna delle due violazioni contestate, l’irrogazione di una sanzione limitata allo 0,0004% del fatturato realizzato dalla società, per un ammontare complessivo pari a circa 4 mila euro.

49 *Modalità per la comunicazione di un’operazione di concentrazione fra imprese*, in Supplemento n. 2 al Bollettino n. 19/1996.

50 Comunicazione della Commissione sul calcolo del fatturato a norma del Regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese, in GUCE C 66/25 del 2 marzo 1998, punto 27.

BLUGAS-SNAM

Nell’ottobre 2001, l’Autorità ha deliberato l’apertura di un procedimento istruttorio nei confronti delle società Snam Spa e Snam Rete Gas Sp^a⁵¹, al fine di accertare la possibile sussistenza di violazioni dell’articolo 82 del Trattato CE. L’istruttoria, avviata a seguito di una segnalazione da parte della società Blugas Spa, riguarda i presunti comportamenti abusivi posti in essere da Snam e Snam Rete Gas nell’assegnazione di capacità di trasporto sulla rete nazionale di gasdotti ai punti di entrata di importazione, e segnatamente dal punto di ingresso di Passo Gries, nel periodo maggio-settembre 2001 e per l’anno termico 2001-2002.

In particolare, mediante l’assegnazione prioritaria di capacità di trasporto ai possessori di contratti di fornitura di lungo periodo, Snam (a partire dal 1° luglio 2001 tramite la controllata Snam Rete Gas) avrebbe favorito l’accesso alla rete del proprio gas e di quello da essa stessa venduto ad alcune imprese al fine di ottemperare ai tetti antitrust di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164. Al tempo stesso, la ripartizione *pro-rata* della residua capacità di trasporto disponibile non avrebbe consentito di soddisfare le richieste di accesso di altri operatori che disponevano di gas acquistato da fornitori diversi da Snam, determinando pertanto effetti di penalizzazione o di esclusione di imprese concorrenti nel mercato della vendita di gas naturale a clienti liberalizzati (cosiddetti idonei). Al 31 marzo 2002 l’istruttoria è in corso.

SEGNALAZIONE SUL REGIME DI AUTORIZZAZIONE ALL’IMPORTAZIONE DI GAS NATURALE DA PAESI NON APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA

Nel luglio 2001 l’Autorità, nell’esercizio dei poteri consultivi previsti dall’articolo 21 della legge n. 287/90, ha trasmesso al Parlamento e al Governo una segnalazione in merito alle disposizioni contenute all’articolo 3, comma 2, lettera *e*) del decreto legislativo n. 164/00 e all’articolo 7 del decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato (ora Attività Produttive) del 27 marzo 2001 in materia di “piani di investimento” da presentarsi da parte dei richiedenti l’autorizzazione all’importazione di gas naturale dai paesi non appartenenti all’Unione Europea. In particolare, l’articolo 7, comma 1 del decreto ministeriale del 27 marzo 2001 dispone che, ai fini del rilascio dell’autorizzazione, il soggetto richiedente “*deve presentare un piano di investimenti atto a contribuire, anche mediante società controllate o collegate, allo sviluppo o alla sicurezza del sistema nazionale del gas attraverso la realizzazione o il potenziamento di infrastrutture di approvvigionamento tramite gasdotti o terminali di GNL, di trasporto, di distribuzione, nonché di stoccaggio di gas*

⁵¹ La società Snam Rete Gas è stata costituita il 1° luglio 2001 per ottemperare alla norma contenuta nell’articolo 21 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che prevede la separazione societaria tra l’attività di trasporto di gas e le attività di approvvigionamento e vendita.

naturale nel territorio nazionale o nella piattaforma continentale italiana”. La previsione muove da quanto disposto dal decreto legislativo n. 164/00, laddove lo stesso prescrive, all’articolo 3, comma 2, lettera *e*), tra i requisiti richiesti ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’importazione da paesi non appartenenti all’Unione Europea, la “*capacità, mediante opportuni piani di investimento, di contribuire allo sviluppo o alla sicurezza del sistema nazionale del gas attraverso infrastrutture di approvvigionamento, trasporto o distribuzione, o attraverso la diversificazione geografica dei paesi produttori*”.

Nella propria segnalazione, l’Autorità ha osservato che l’applicazione delle previsioni relative ai “piani di investimento” può produrre effetti distortivi sul mercato dell’approvvigionamento, in specie dell’importazione di gas naturale in Italia, a detrimento dei nuovi operatori che intendano fare il proprio ingresso sul mercato italiano. Con il prescrivere che il soggetto interessato ad ottenere l’autorizzazione ministeriale all’importazione di gas naturale da paesi extra UE debba presentare “piani di investimento” volti al potenziamento di infrastrutture nazionali si vengono a creare, infatti, per chi sia interessato a svolgere soltanto attività di importazione finalizzata alla commercializzazione finale del gas naturale in Italia, vincoli dettati, oltreché dalla disponibilità di gas naturale, anche dalla ulteriore disponibilità di “sbocchi” di investimento. Tali vincoli possono penalizzare gli operatori che non possiedono una struttura verticalmente integrata o che non sono in grado di procurarsi “contatti” con soggetti terzi titolari delle infrastrutture sulle quali effettuare gli investimenti richiesti.

Inoltre, in deroga alla previsione di cui all’articolo 7, comma 1, il successivo comma 6 dello stesso articolo 7 del decreto ministeriale solleva dalla necessità di effettuare piani di investimento i soggetti che “*si approvvigionino da paesi produttori diversi da quelli dai quali erano in corso importazioni di gas alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164*” e, nella misura del 50%, i soggetti che “*si approvvigionino da paesi produttori che, alla data del presente decreto, contribuiscano al totale delle importazioni per meno del 15% ciascuno*”. Tale previsione deriva da quanto indicato nell’articolo 3, comma 2, lettera *e*) del decreto legislativo n. 164/00, che pone come alternativa al piano di investimenti la “*diversificazione geografica dei paesi produttori*”.

Al riguardo, l’Autorità ha osservato che tale previsione, se da un lato ha certamente il pregio di incentivare la diversificazione delle fonti di approvvigionamento, dall’altro è necessariamente subordinata al verificarsi di circostanze economiche o politiche che, in larga misura, non sono direttamente determinabili o influenzabili dalle singole imprese, per quanto esse ambiscano a realizzare detta diversificazione.

L’Autorità ha infine richiamato l’attenzione del Parlamento e del Governo sui contenuti di una propria precedente segnalazione del

28 marzo 2000⁵², nella parte relativa alla disciplina delle attività di “*stoccaggio strategico*”. Tenuto conto della permanenza dell’unitarietà del controllo proprietario dell’attività di stoccaggio rispetto a quelle di approvvigionamento e vendita in capo al soggetto dominante della filiera del gas (Eni), e in considerazione della limitata disponibilità di nuovi siti destinabili allo stoccaggio in sede nazionale, l’Autorità ha ribadito l’opportunità di una revisione dei requisiti eccessivamente stringenti prescritti dal decreto legislativo n. 164/00 in merito allo stoccaggio strategico, al fine di ridurre il rischio di comportamenti discriminatori e restrittivi della concorrenza.

SERVIZI IDRICI

ENEL HYDRO-COMPAGNIA TECNICA ITALIANA DEPURAZIONE DELLE ACQUE

Nel dicembre 2001 l’Autorità ha concluso un’istruttoria relativa alla mancata notifica preventiva di un’operazione di concentrazione effettuata nell’ottobre 2000 dalla società Enel Hydro Spa, interamente controllata da Enel Spa, e comunicata all’Autorità solo successivamente alla sua realizzazione. L’operazione consisteva nell’acquisizione del controllo esclusivo da parte di Enel Hydro della società Compagnia Tecnica Italiana Depurazione delle Acque Srl (CTIDA), operante nella progettazione, produzione e gestione di impianti di trattamento delle acque reflue industriali.

A seguito dell’istruttoria, l’Autorità, mentre ha escluso l’esistenza di una volontà da parte di Enel di eludere il controllo preventivo sulla concentrazione, ha tuttavia ritenuto di dover procedere, ai sensi dall’articolo 19, comma 2 della legge n. 287/90, all’irrogazione di una sanzione pecuniaria nei confronti di Enel Hydro. L’obbligo di comunicazione preventiva grava infatti sull’impresa che direttamente acquisisce il controllo, mentre il soggetto controllante ha la facoltà di adempiere in via sussidiaria.

Ai fini della determinazione dell’ammontare della sanzione, l’Autorità ha considerato da un lato, la modesta incidenza concorrenziale dell’operazione, tardivamente ma spontaneamente comunicata, e la collaborazione prestata dalle società Enel ed Enel Hydro nel corso del procedimento; dall’altro, la colpevolezza dell’omissione desumibile anche dall’appartenenza di Enel Hydro al gruppo Enel, sicuramente dotato delle conoscenze e delle risorse giuridico-economiche necessarie ad assicurare una piena consapevolezza degli obblighi derivanti dalla normativa concorrenziale e delle conseguenze connesse all’inoservanza di tali norme. L’Autorità ha quindi deliberato, nei confronti di Enel Hydro, l’irrogazione di una sanzione pecuniaria limitata allo 0,1% del fatturato realizzato dalla società nell’anno 2000, per un importo complessivo pari a 11 mila euro.

52 NORME COMUNI PER IL MERCATO DEL GAS, in Bollettino n. 11/2000.